

Il Consiglio federale autorizza la firma di altre rivedute Convenzioni di doppia imposizione

Berna, 18.09.2009 - Il Consiglio federale ha approvato la riveduta Convenzione di doppia imposizione (CDI) con il Qatar e ha accolto l'estensione della CDI con la Danimarca alle Isole Faer Oer. Al contempo ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a firmare la CDI contenente la clausola di cui all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e a procedere con il relativo accordo concernente le Isole Faer Oer. Dopo la firma il DFF trasmetterà un messaggio alle Camere federali. In tale occasione verrà sottoposta al Parlamento anche la questione del referendum facoltativo.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sull'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, la Svizzera ha negoziato e parafato con 15 Stati e territori CDI contenenti una clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Le CDI parafate vengono correntemente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione ad essere firmate. Per le rivedute CDI con il Messico, gli Stati Uniti e la Finlandia esistono autorizzazioni del Consiglio federale, mentre le CDI con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria e Gran Bretagna sono già state firmate.

Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia", stilata dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, devono essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa. Una volta firmate (da un ministro o da un diplomatico degli Stati contraenti) la Convenzione viene pubblicata.

Anche per la riveduta CDI con il Qatar e per l'estensione alle Isole Faer Oer, i Cantoni e le associazioni economiche interessate avevano ricevuto un rapporto per parere. Gli enti consultati accolgono favorevolmente la conclusione della CDI e l'estensione alle Isole Faer Oer.

Fasi fino all'entrata in vigore delle Convenzioni di doppia imposizione

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni contenute nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento